

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 43 20
fax +41 91 814 44 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signora
Simonetta Sommaruga
Consigliera federale
Dipartimento federale di giustizia e polizia
(DFGP)
Bundesrain 20
3003 Berna

Anticipata per email: lukas.iseli@bj.admin.ch

Procedura di consultazione concernente la revisione dell'ordinanza sullo stato civile (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Signora Consigliera federale,

abbiamo ricevuto la documentazione inerente la procedura di consultazione delle Ordinanze sullo stato civile e sugli emolumenti in materia di stato civile e, ringraziando per l'opportunità che ci viene offerta di esprimere il nostro giudizio, formuliamo le seguenti osservazioni.

1. INTRODUZIONE

Il Canton Ticino è sempre stato favorevole alla soluzione federale Infostar e saluta quindi con piacere la modifica delle disposizioni d'esecuzione per l'attribuzione di questo importante registro alla diretta responsabilità della Confederazione, per la gestione e lo sviluppo del medesimo, che costituisce anche il registro fondamentale nell'ambito dell'armonizzazione dei registri.

2. COMMENTO A SINGOLI ARTICOLI MODIFICATI DELL'ORDINANZA SULLO STATO CIVILE

Art. 8 lett. e n. 4, Artt. 9a, 9b, 9c e 15a cpv. 2^{bis}

Rinviamo alle considerazioni proposte il 9 aprile 2018 dalla Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC), che risultano sostanzialmente condivise.

Indipendentemente dalle osservazioni di fondo formulate dalla CSC, concordiamo con l'idea di separare le disposizioni che riguardano i nati vivi dai nati morti (art. 9 e art. 9a), nonché le diverse modalità di iscrizione di nomi, cognome e filiazione di un infante nato morto o venuto al mondo privo di vita (art. 9b) rispetto ai nati vivi.

Problematica appare la formulazione dell'articolo 9c, che può creare fraintendimenti circa i termini di notifica per le nascite dei nati morti, per i quali vige un obbligo di iscrizione (art. 9a cpv. 1) e di notifica (artt. 34 e 35). Ci riferiamo in particolare a quanto disposto dagli artt. 9c cpv. 1 e 9c cpv. 4 primo periodo, che prevedono un termine di un anno per la comunicazione all'ufficio dello stato civile dei dati di un infante nato morto da parte dei genitori, mentre d'altra parte è stabilito che se

la nascita di un infante nato morto avviene in un ospedale, in una casa per partorienti o in un istituto analogo (art. 34 lett. a), il modulo di domanda può essere consegnato dai genitori all'Istituto di nascita e deve quindi essere trasmesso all'ufficio dello stato civile unitamente alla notifica della nascita (art. 9c cpv. 2), pertanto entro il termine di tre giorni dall'evento.

I nati morti, allorquando sono definiti come tali (vedere art. 9a cpv. 2) devono essere iscritti (art. 9a cpv. 1).

Art. 76

La disposizione si presta a nostro avviso a facili fraintendimenti e dovrebbe esprimere meglio che l'Ufficio federale di giustizia (UFG) è responsabile della messa a disposizione del sistema centrale d'informazione sulle persone nonché dello sviluppo delle nuove versioni e degli aggiornamenti del medesimo, mentre gli aspetti tecnici, come indicato all'art. 84 cpv. 6 del disegno, competono direttamente al SIS e la competenza materiale del contenuto del sistema (ovvero dei dati) è quindi affidata agli ufficiali dello stato civile ed alle rispettive autorità cantonali di vigilanza, a loro volta sorvegliate dall'Ufficio federale dello stato civile quale alta autorità di vigilanza. Così come formulata, la norma sembrerebbe affidare direttamente all'UFG la responsabilità per la gestione del sistema centrale d'informazione sulle persone (sistema). Ciò sarebbe scorretto in quanto l'UFG sovrintende anche all'Ufficio federale dello stato civile, che rappresenta l'alta vigilanza in materia di stato civile e che esercita tale funzione sul servizio dello stato civile svizzero nel suo complesso (art. 84 OSC).

Sarebbe pertanto incongruente che un'autorità subordinata all'UFG eserciti la vigilanza su di un'autorità che gli è superiore.

Art. 78b

Per chiarezza sarebbe opportuno indicare, analogamente a quanto previsto all'articolo 77, che le spese a carico dei Cantoni per la messa a disposizione dell'UFG degli specialisti per lo sviluppo del sistema saranno suddivise tra gli stessi per cura della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia.

3. MODIFICA DELL'ORDINANZA SUGLI EMOLUMENTI IN MATERIA DI STATO CIVILE

Facciamo riferimento a quanto commentato in relazione all'art. 8 lett. e n. 4 nonché agli artt. 9a, 9b, 9c e 15a cpv. 2^{bis} OSC.

Per il resto non abbiamo osservazioni da formulare.

Voglia gradire, signora Consigliera federale, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Claudio Zali

Il Cancelliere:



Arnoldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Sezione della popolazione (di-sp.direzione@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in Internet.